

Pubblicato il 24/01/2018
N. 00081/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2016, proposto da: Yingshuai Zhou, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Bar San Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Gerhardinger e Carlo Fiorente, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Olivi 37;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Raffaella Di Graci, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Civica in Venezia, San Marco 4091;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Venezia-Direzione Servizi al Cittadino e Imprese-Settore Sportello Unico Attività Produttive-Servizio Commercio Sportello Impresa 3-U.O.C.-Somministrazione Alimenti e Bevande e Attività Ricettive Terraferma, prot. n.468760, fasc. 2016.XIII/2/4.972, codice P591616, del 7 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 dicembre 2016 il Sig. Zhou Yingshuai, esponendo di aver acquistato, nel giugno del 2016, l'azienda sita in Venezia-Mestre, viale San Marco n.150, destinata all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, già autorizzata altresì all'esercizio di giochi leciti, e di esser pertanto subentrato nell'esercizio dei giochi medesimi (come da Scia presentata al SUAP del Comune di Venezia – All.3 del fascicolo di parte ricorrente), ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale il predetto Comune ha disposto la rimozione degli effetti della Scia limitatamente alla installazione di otto apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., per contrasto con l'art. 30 del Regolamento edilizio comunale adottato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.42 del 2 aprile 2015, essendo stato rilevato che il locale di proprietà del ricorrente non rispetta le distanze minime previste dal suddetto articolo 30 con riguardo a particolari “*luoghi sensibili*” (uffici pubblici e luogo di culto).

Il ricorso, contenente anche domanda di risarcimento del danno, è articolato in un unico motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell'art. 30 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per aver il Comune di Venezia erroneamente applicato i limiti spaziali contenuti nel suddetto articolo 30, essendo il ricorrente subentrato in una precedente attività già autorizzata e non venendo, pertanto, in luce né una nuova “*apertura*”, né una “*nuova collocazione*” di apparecchi per il gioco.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie e successive repliche, insistendo nelle rispettive difese.

All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ignora la sentenza n.1078/2016 pronunciata da questa stessa Sezione (citata dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni) relativamente all'interpretazione da dare all'art. 30 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia e, in particolare, con riferimento all'esatto significato delle espressioni “*apertura di sale pubbliche da gioco*” e “*nuova collocazione di apparecchi per il gioco*”, ove si è estesa l'applicazione dei limiti spaziali di cui al citato articolo 30 anche in caso di trasferimento in nuovi locali da parte del soggetto già autorizzato alla gestione di sale pubbliche da gioco o all'utilizzazione di apparecchi per il gioco.

Tuttavia si ritiene di dover meglio precisare il principio espresso nella menzionata sentenza poiché, fermo restando quanto affermato nella suddetta pronuncia, occorre altresì evidenziare che l'art. 30 in esame si applica anche alle ipotesi in cui, nel medesimo locale, operi a qualunque titolo un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato, come appunto si è verificato nel caso di specie.

L'art. 30 *de quo*, nel dettare la nuova disciplina sulle distanze minime da particolari “*luoghi sensibili*”, intende contestualmente tutelare coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l'attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l'indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare.

Di conseguenza l'articolo 30 *de quo* troverà, al contrario, piena applicazione nei casi in cui la suddetta esigenza di tutela non sussiste: ovvero in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del medesimo articolo 30.

Tale mutamento, che porta con sé l'applicazione della nuova disciplina sulle distanze minime da determinati “*luoghi sensibili*”, si avrà non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali (come avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza n.1078/2016), ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto, rispetto al quale, come è evidente, non sussistono le esigenze di tutela dell'affidamento che invece presidiavano e garantivano la posizione del precedente titolare.

Pertanto, a prescindere dall'accertamento se, nei locali oggetto di cessione, già vi fossero o meno apparecchi autorizzati per il gioco lecito, in ogni caso in cui vi sia un cambiamento, a qualsiasi titolo, del soggetto che

richiede l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito, troverà integrale applicazione la nuova disciplina portata dall'art. 30 in questione.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Dalla infondatezza del ricorso discende, altresì, l'infondatezza della domanda risarcitoria che, pertanto, deve essere rigettata.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente respinto.

Stante la novità della questione si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO